



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 4 agosto 2015 n.132

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 75 della Legge 30 aprile 2014 n.73;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta 14 luglio 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

NORME SULLA TENUTA E VIDIMAZIONE DEI REPERTORI NOTARILI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 APRILE 2014 N. 73 “ORDINAMENTO DEL NOTARIATO”

Art. 1

(Tenuta e vidimazione dei repertori notarili)

1. La vidimazione dei Repertori Notarili di cui all'articolo 55 della Legge 30 aprile 2014 n. 73 decorre a far data dall'1 febbraio 2016.
2. Allo scopo di garantire i più efficaci controlli sull'attività notarile e sugli adempimenti relativi agli atti iscritti a Repertorio, entro l'anno 2015 è adottato il Regolamento di cui all'articolo 49, comma 5, della Legge n.73/2014 il quale stabilisce la data da cui decorre la tenuta del Repertorio in formato elettronico.
3. L'Ufficio del Registro e Conservatoria ha facoltà di autorizzare la tenuta sperimentale dei Repertori in formato elettronico e di effettuare le relative vidimazioni sperimentali, anche in data anteriore a quelle di cui ai precedenti commi, per testarne la funzionalità, previa adesione volontaria dei Notai.
4. L'inserimento degli atti a Repertorio e l'eventuale vidimazione ai sensi del comma 3, sono validi ai fini degli adempimenti di legge.
5. Al momento dell'introduzione dei Repertori in formato elettronico e/o della loro vidimazione, l'Ufficio del Registro e Conservatoria può richiedere ai Notai di emettere dichiarazione relativa agli atti annotati dall'ultima vidimazione, in modo da facilitare i controlli sulla tenuta dei repertori e sugli adempimenti fiscali previsti dalla legge sulle imposte di registro, nonché la relativa riscossione nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle imposte.

Art.2

(Repertori dei pubblici funzionari)

1. I Repertori del Notaio ad Acta e dei Cancellieri nonché quelli tenuti dall'Unità Organizzativa "Istituti Culturali" continuano ad essere tenuti e vidimati ai sensi del Regolamento per l'applicazione della legge sulle Imposte di Registro allegato alla Legge 29 ottobre 1981 n. 85 e secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio del Registro e Conservatoria.

Art. 3

(Comunicazioni e informazioni)

1. Le comunicazioni relative al calendario delle scadenze per la vidimazione dei Repertori e ad altri adempimenti richiesti in ordine ai Repertori medesimi, sono effettuate dall'Ufficio del Registro e Conservatoria tramite posta elettronica agli indirizzi forniti dall'Ordine degli Avvocati e Notai (di seguito anche OAN) o attraverso la procedura di cui all'articolo 1, con le modalità eventualmente previste dal Regolamento previsto dal medesimo articolo 1, a fini di certezza.
2. Le comunicazioni eseguite ai sensi del comma 1 hanno il valore della raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Con la stessa modalità e gli stessi effetti sono eseguite ulteriori comunicazioni sulla base di accordo tra l'Ufficio e l'OAN.
4. Il Regolamento di cui all'articolo 1 consente al Notaio di conoscere se sono stati registrati atti di ultima volontà di persona già deceduta, e presso quale Notaio poterli acquisire.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 agosto 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini